



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO
PUBBLICO

UFFICIO IX

Roma, 16 APR 2008

Prot.N. 126427
Rif.Prot. Entrata 119545
Risposta a nota:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Personale Pubbliche amministrazioni
Servizio Trattamento del Personale
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186
R O M A

OGGETTO: Decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008 – Art. 71 –
assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – trattamento economico.

Si fa riferimento alla richiesta di parere pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 0048401 dell'8 settembre 2008 ed al relativo sollecito pervenuto in data 10 ottobre 2008.

Con la citata nota vengono sottoposte all'attenzione dello scrivente specifiche problematiche, per lo più relative al personale degli enti locali, in merito all'individuazione delle voci retributive interessate dalle decurtazioni previste dall'art. 71 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.

In particolare si chiede di conoscere se debbano essere decurtati, durante i primi 10 giorni dei periodi di assenza per malattia, le seguenti voci retributive: retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale dell'Area II, indennità *ad personam* per incarichi

dirigenziali di cui all'art. 110, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000 e all'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa, indennità per funzione di direzione generale corrisposta ai segretari comunali e provinciali, retribuzione di posizione spettante a questi ultimi in correlazione alla tipologia dell'ente, indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale del comparto regioni-enti locali. Si chiedono inoltre chiarimenti circa le modalità di computo della trattenuta giornaliera per il personale del comparto regioni ed autonomie locali.

In proposito, tenendo conto della puntuale disamina operata dal Dipartimento con la Circolare n. 7/2008 in ordine alle voci da ricomprendere nel trattamento economico fondamentale e non soggette a decurtazione sia per il personale del comparto ministeri sia per quello dirigenziale ricompreso nell'Area I, si ritiene che tali indicazioni vadano applicate al personale degli altri comparti individuando, nell'ambito della struttura retributiva di ciascuna categoria, le voci retributive non soggette a decurtazione analoghe a quelle prese in considerazione per il suddetto personale ministeriale. Si aggiunge che alle voci di carattere stipendiale non soggette a decurtazione indicate nella citata circolare va aggiunto l'elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" attribuito in assenza di rinnovo contrattuale ai sensi dell'art. 33 del decreto legge n. 185 del 2008 e dell'art. 2, comma 35, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per l'anno 2009).

Ciò premesso, con riferimento alle singole voci retributive oggetto della richiesta, si ritiene che le stesse, ancorché di natura fissa e ricorrente, non essendo qualificate dalle relative disposizioni contrattuali come voci del trattamento fondamentale, siano tutte da considerare utili ai fini della decurtazione prevista dal citato art.71.

Si segnala, peraltro, che sul punto è già intervenuta una presa di posizione dell'Aran - si veda il parere 795-21C7 - le cui considerazioni sono condivise *in toto* dallo scrivente.

Inoltre, con riferimento all'individuazione della retribuzione giornaliera, si fa presente che il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica

intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio.

In conclusione, si segnala che dalla citata disposizione sono attesi effetti di risparmio di spesa. Pertanto, al fine di evitare conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica, le amministrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite con la citata circolare n. 7, dovranno porre la massima attenzione nella corretta individuazione di tutte le voci retributive non correlate al trattamento economico fondamentale, come tali, soggette alla decurtazione prevista per primi dieci giorni dei periodi di assenza per malattia.

Riguardo al ruolo della contrattazione collettiva, si fa presente che l'art. 71 consente di fare salve soltanto le diverse previsioni contenute nelle clausole contrattuali che individuino espressamente le voci del trattamento fondamentale. In proposito, si rammenta che il comma 6 dell'art. 71 sancisce l'inderogabilità da parte dei contratti o degli accordi collettivi delle disposizioni introdotte dall'articolo stesso.

In tale contesto, occorrerà fare riferimento al contenuto delle previsioni contrattuali in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, tenendo presente che l'eventuale trasformazione della natura di componenti della retribuzione da accessoria a fondamentale determina il venire meno delle economie derivanti dalla disposizione in esame, con la necessità conseguente di compensare i minori risparmi a valere sulle risorse contrattuali.

Il Ragioniere generale dello Stato

F.to Canzio